

TARIFE VIGENTI DI ADR MEDIAZIONE FACILE A PARTIRE DAL 15/11/2023 EX DM 150/2023

Il DM 150/2023 ha introdotto le nuove tariffe della mediazione civile disciplinate dagli artt. artt. 28-34

Le indennità sono suddivise in due distinte fasi: A) indennità di mediazione per il primo incontro e B) Indennità di mediazione per gli incontri successivi al primo

Entrambe le fasi possono concludersi con o senza accordo al primo o ai successivi incontri.

Le indennità di primo incontro comprendono le spese di avvio e di indennità mediazione. In questa prima fase iniziale del procedimento i valori della controversia sono stati classificati e suddivisi in tre scaglioni di valore (cfr. I colonna). Al deposito della domanda ogni singola parte istante del procedimento, al pari di ogni singola parte aderente, deve corrispondere all'Organismo le suddette due quote corrispondenti al valore della controversia dichiarato/acertato (cfr II, III e IV colonna) IVA compresa (cfr V colonna). In mancanza la domanda si ritiene di valore indeterminato (TABELLA A).

Le indennità successive, per come prescritto nell'Allegato A del DM 150/2023, vengono invece calcolate secondo lo scaglione di valore della controversia dichiarato/acertato (TABELLA A.1).

I FASE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE PER IL PRIMO INCONTRO

A) TABELLA INDENNITÀ DI MEDIAZIONE PER IL PRIMO INCONTRO				
Valore controversia	Spese avvio	Spese indennità	Totale	Totale + IVA
Fino a 1.000,00	32,00	48,00	80,00	97,60
Da 1.001,00 a 50.000,00	60,00	96,00	156,00	190,32
Oltre 50.001,00 (indeterminato)	88,00	136,00	224,00	273,28

IN CASO DI MANCATO ACCORDO AL PRIMO INCONTRO, fatta eccezione per le spese di cui alla TABELLA A) null'altro è dovuto all'Organismo.

IN CASO DI ACCORDO RAGGIUNTO AL PRIMO INCONTRO sono dovute oltre alle indennità di cui sub A), in base allo scaglione di valore dichiarato e/o accertato dal Mediatore/Organismo, le indennità previste dall'Allegato A del D.M. n. 150/2023, maggiorate del 10%, decurtate di 1/5 per le materie obbligatorie o delegate, detratte le spese di indennità già versate al momento della domanda e/o adesione (art. 30 comma 1 - Allegato A del DM n. 150/2023).

A seguire la Tabella A1- Allegato A con indennità base e poi la Tabella A.2) con residuo importo dare

A.1) TABELLA ALLEGATO A - D.M. n. 150/20223				
Valore controversia (per ciascuna parte)	Senza riduzione		Ridotte di 1/5	
	Minimi	Massimi	Minimi	Massimi
Fino a 1.000,00	80,00	160,00	64,00	128,00
Da 1.001,00 a 5.000,00	160,00	290,00	128,00	232,00
Da 5.001,00 a 10.000,00	290,00	440,00	232,00	352,00
Da 10.001,00 a 25.000,00	440,00	720,00	352,00	576,00
Da 25.001,00 a 50.000,00	720,00	1.200,00	576,00	960,00
Da 50.001,00 a 150.000,00 e indeterminabile	1.200,00	1.500,00	960,00	1.200,00
Da 150.001,00 a 250.000,00	1.500,00	2.500,00	1.200,00	2.000,00
Da 250.001,00 a 500.000,00	2.500,00	3.900,00	2.000,00	3.120,00
Da 500.001,00 a 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00	3.120,00	3.680,00
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00	3.680,00	5.200,00
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00	5.200,00	8.000,00
Oltre 5.000.000,00	+0,2%	+0,3%	+0,2%	+0,3%

In questo caso, dunque, si sommeranno le indennità di cui alla TABELLA A) (cfr IV colonna Totale) a quelle residue della TABELLA A.2) (cfr II colonna Indennità – accordo + 10%), già scorporate dalla TABELLA A.1) di base (cfr. IV colonna Tabella A1 min. – III colonna Tabella A + 10%, oltre IVA) .

A.2) TABELLA INDENNITÀ RESIDUA IN CASO DI ACCORDO RAGGIUNTO AL PRIMO INCONTRO		
Valore controversia	Indennità Accordo + 10%	Indennità+ IVA
Fino a 1.000,00	17,60	21,47
Da 1.001,00 a 5.000,00	35,20	42,94
Da 5.001,00 a 10.000,00	149,60	182,51
Da 10.001,00 a 25.000,00	281,60	343,55
Da 25.001,00 a 50.000,00	528,00	644,16
Da 50.001,00 a 150.000,00 e indeterminabile	906,40	1.105,81
Da 150.001,00 a 250.000,00	1.170,40	1.427,89
Da 250.001,00 a 500.000,00	2.050,40	2.501,49
Da 500.001,00 a 1.500.000,00	3.282,40	4.004,53
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00	3.898,40	4.756,05
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00	5.570,40	6.795,89
Oltre 5.000.000,00	+0,2%	+0,3%

II FASE B) INDENNITÀ DI MEDIAZIONE PER GLI INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

La seconda fase si verifica allorché la procedura si spinge oltre l'incontro successivo al primo. Anche in questo caso la procedura potrà concludersi con il conseguimento o meno dell'accordo. In entrambi i casi sono dovute ulteriori indennità anche se in misura diversa per come si evince dalle TABELLE A.3) e A.4).

IN CASO DI MANCATO ACCORDO DOPO IL PRIMO INCONTRO sono dovute oltre alle indennità di cui sub A), in base allo scaglione di valore dichiarato e/o accertato dal Mediatore/Organismo, il pagamento delle ulteriori indennità per differenza, previa detrazione degli importi già versati, scorporati dall'Allegato A del DM 150/2023, come da TABELLA A.3). (cfr. IV colonna Tabella A1 min. – III colonna Tabella A, oltre IVA

A.3) INDENNITA' PER MANCATO ACCORDO DOPO IL PRIMO INCONTRO		
Valore controversia	Mancato accordo	Indennità+ IVA
Fino a 1.000,00	16,00	19,52
Da 1.001,00 a 5.000,00	32,00	39,04
Da 5.001,00 a 10.000,00	136,00	165,92
Da 10.001,00 a 25.000,00	256,00	312,32
Da 25.001,00 a 50.000,00	480,00	585,60
Da 50.001,00 a 150.000,00 e indeterminabile	824,00	1.005,28
Da 150.001,00 a 250.000,00	1.064,00	1.298,08
Da 250.001,00 a 500.000,00	1.864,00	2.274,08
Da 500.001,00 a 1.500.000,00	2.984,00	3.640,48
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00	3.544,00	4.323,68
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00	5.064,00	6.178,08
Oltre 5.000.000,00	+0,2%	+0,3%

IN CASO DI ACCORDO DOPO IL PRIMO INCONTRO sono dovute, oltre alle indennità di cui sub A), in base allo scaglione di valore dichiarato e/o accertato dal Mediatore/Organismo, il pagamento di ulteriori indennità per differenza, maggiorate del 25%, decurtate di 1/5 per le materie obbligatorie o delegate, previa detrazione

degli importi già versati, scorporati dall'Allegato A del DM 150/2023 (TABELLA A.1), come da TABELLA A.4) (cfr. IV colonna Tabella A1 min. – III colonna Tabella A + 25%, oltre IVA).

A.4) INDENNITA' ACCORDO RAGGIUNTO DOPO IL PRIMO INCONTRO		
Valore controversia	Indennità Accordo + 25%	Indennità+ IVA
Fino a 1.000,00	20,00	24,40
Da 1.001,00 a 5.000,00	40,00	48,80
Da 5.001,00 a 10.000,00	170,00	207,40
Da 10.001,00 a 25.000,00	320,00	390,40
Da 25.001,00 a 50.000,00	600,00	732,00
Da 50.001,00 a 150.000,00 e indeterminabile	1.030,00	1.256,60
Da 150.001,00 a 250.000,00	1.330,00	1.622,60
Da 250.001,00 a 500.000,00	2.330,00	2.842,60
Da 500.001,00 a 1.500.000,00	3.730,00	4.550,60
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00	4.430,00	5.404,60
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00	6.330,00	7.722,60
Oltre 5.000.000,00	+0,2%	+0,3%

Si precisa che tutti gli importi contenuti nel presente tariffario sono già ridotti di un quinto e ADR Mediazione Facile si uniforma alle Tabelle degli Enti pubblici applicando gli importi minimi contenuti nella Tabella A del DM 150/2023 e ciò sia per le procedure obbligatorie che per quelle volontarie.

Resta inteso che su intesa delle parti è discrezione del Mediatore l'applicazione di aumenti nella misura non superiore al 20% sussistendone i presupposti previsti dal D.M. 150/2023 (esperienza e competenza mediatore e/o complessità, durata incontri, etc.).

Ciascuna parte, oltre alle indennità di primo incontro (da versare al momento della domanda o dell'adesione) deve corrispondere l'intero importo delle ulteriori indennità di mediazione maturate nel corso della procedura, conseguendone in caso di omesso versamento del saldo il mancato rilascio della copia conforme del verbale di mediazione e la facoltà dell'Organismo di agire nei confronti di tutte le parti per il recupero coatto del proprio credito. A tal fine precisando che le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo tutte le spese di mediazione (art. 34 comma 3 DM 150/2023). In caso di contestazione sull'importo e/o sul numero delle parti accertato dal Mediatore è il responsabile dell'Organismo deputato a risolvere il conflitto, nonchè individuare se la presenza di più parti costituisce unico centro di interesse.

Si puntualizza infine che ai sensi dell'art. 46 comma 1 del DM 150/2023 "Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata."